Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi Regolamento d'Istituto

(Aggiornato Ottobre 2016)

Art. 1: Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso – di norma non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni, salvo i casi di sedute straordinarie ed urgenti.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale e mediante affissione all'albo e sul sito della scuola di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo e sul sito dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'Organo Collegiale.

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'Organo Collegiale.

Di ogni seduta dell'Organo Collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Art. 2: Programmazione delle attività degli Organi Collegiali

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 3: Svolgimento coordinato delle attività degli Organi Collegiali

Ciascun organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi Collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Ai fini di cui al precedente articolo si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo Collegiale.

Art. 4: Elezioni contemporanee di organi di durata annuale

Le elezioni, per gli Organi Collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico.

Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 5: Convocazione del Consiglio di classe, interclasse e intersezione

Il Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente.

Il Consiglio si riunisce, di regola, bimestralmente.

Art. 6: Programmazione e coordinamento dell'attività del Consiglio di classe, di interclasse e intersezione

Le riunioni del Consiglio di classe, di interclasse o di intersezione devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 e coordinate con quelle degli altri Organi Collegiali secondo i criteri stabiliti dall'art. 3.

Art. 7: Convocazione del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità previste dall'art. 7 del D.Lgs n. 297/94.

Art. 8: Programmazione e coordinamento dell'attività del Collegio dei Docenti

Per la programmazione e il coordinamento dell'attività del Collegio dei Docenti si applicano le disposizioni dei precedenti artt. 2 e 3.

Art. 9: Prima convocazione del Consiglio di Istituto

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art. 10: Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio d'Istituto

Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi tra i genitori componenti il consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 11: Convocazione del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'istituto è convocato dal Presidente del consiglio stesso.

Il Presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.

L'ordine del giorno delle convocazioni viene predisposto sulla base delle indicazioni del Presidente della Giunta Esecutiva.

Art. 12: Relazione annuale

La relazione annuale del Consiglio d'istituto prevista dall'art. 10 del D.Lgs n. 297/94 è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta esecutiva ed è oggetto di discussione ed approvazione in apposita seduta del consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo, prima dell'insediamento del nuovo organo.

La relazione, firmata dal Presidente del Consiglio d'Istituto e dal Presidente della Giunta Esecutiva, è inviata al Dirigente dell'Ambito territoriale entro 15 giorni dalla data della sua approvazione dal Dirigente Scolastico.

Art. 12 bis : Norma transitoria

I precedenti articoli 9, 10, 11 e 12 sono transitoriamente sospesi. Nelle more della regolamentazione normativa della composizione del Consiglio di Istituto per gli Istituti Omnicomprensivi, le funzioni dello stesso vengono esercitate da un Commissario Straordinario.

Art. 13: Pubblicità degli Atti

L'obbligo di pubblicità degli atti, secondo quanto previsto dalla L. 69/09, comma 1 dell'art.32, viene assolto con la pubblicazione sul sito *web* dell'Istituzione scolastica, nella sezione Albo Pretorio.

Art. 14: Comitato per la Valutazione dei docenti

La composizione e le funzioni del Comitato per la Valutazione dei docenti sono regolamentate dal comma 129 dell'art.1 della Legge n.107/2015, che novella lo status del vecchio *Comitato per la valutazione del servizio dei docenti* normato dall'art.11 del D.Lgs. 297 del 1994.

Composizione. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto (in fase transitoria dal Commissario straordinario);
- b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto (in fase transitoria dal Commissario straordinario);
- c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Funzione. Il comitato:

- individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base dei criteri citati nel comma129 dell'art.1 della Legge n.107/2015:
- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è ristretto alla componente docenti, è presieduto dal dirigente scolastico ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
- valuta il servizio su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto.
- esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente.

Art. 15: Vigilanza degli alunni

La vigilanza degli alunni inizia con il loro ingresso negli edifici scolastici e termina con l'uscita dagli stessi. Se gli alunni sono accompagnati dai genitori, quest'ultimi possono stazionare sotto la loro responsabilità nelle aree esterne agli edifici solo tra i 15 minuti prima ed i 15 minuti dopo l'orario di ingresso o d'uscita. Successivamente gli spazi esterni dovranno essere lasciati liberi per il normale svolgimento delle attività scolastiche.

L'ingresso e la permanenza sono regolati nel seguente modo:

- 1. Gli alunni entrano nella scuola al suono della prima campana, nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni; pertanto il personale docente si troverà nel luogo previsto per l'accoglienza almeno cinque minuti prima dell'orario stabilito.
- 2. Gli alunni in ritardo rispetto all'orario di cui sopra sono ammessi in classe con la giustificazione dei ritardi. Di norma dopo 5 ritardi saranno contattati i genitori.
- 3. Le uscite anticipate saranno gestite dal docente in classe fino ad un massimo di n°5 permessi per ogni quadrimestre per ciascun alunno. Dopo averne valutato i motivi, verrà autorizzata l'uscita dell'alunno, solo se prelevato da un genitore o da persona da lui autorizzata tramite apposita delega scritta, su modello predisposto dalla scuola. Dalla sesta uscita anticipata in poi, il genitore dovrà, in orario antimeridiano, formulare richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico o suo delegato.

- 4. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc...) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici.
- 5. Le assenze saranno giustificate per iscritto, preferibilmente sul libretto delle giustificazioni. Nel caso in cui si protraggono oltre cinque giorni sarà necessario esibire il certificato medico che attesti l'avvenuta guarigione.
- 6. Gli insegnanti della scuola primaria e i coordinatori di classe della scuola secondaria monitorano costantemente la frequenza degli alunni/studenti e, qualora registrino, nell'arco di 30 giorni, un numero di assenze superiore al 40%, sia continuative che saltuarie, essi sono tenuti in prima istanza a convocare e sollecitare personalmente e benevolmente la famiglia, e, qualora il problema persista, a relazionare, nel corso del mese successivo, in duplice copia alla Funzione Strumentale 9 e al protocollo. Ciò al fine di identificare in tempo utile ogni inadempienza all'obbligo e mettere in atto tutte le possibili misure di contrasto di ogni situazione di dispersione invisibile.
- 7. Durante l'intervallo dalle lezioni che è, di norma, non più di quindici minuti, il personale docente ed ausiliario di turno vigilerà sul comportamento degli alunni per evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose. Gli alunni hanno il dovere di utilizzare correttamente le attrezzature, gli spazi e i tempi delle attività e le regole fissate nel rispetto della proprietà comune e dei diritti altrui.
- 8. Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avverrà per piani (a cominciare da quelli inferiori) e con la vigilanza del personale docente e ausiliario di turno.
- 9. Congedate le classi ed usciti gli alunni dall'edificio scolastico, l'obbligo della loro vigilanza si intende trasferito ai genitori o ai soggetti maggiorenni delegati dai genitori, i quali hanno, conseguentemente, il dovere di essere puntualmente presenti all'orario di uscita.
- 10. Per tutte le altre eventuali attività correlate all'attività didattica (visite guidate, attività sportive, gite, ecc...) è richiesta l'assicurazione e la certificazione medica ove necessaria.
- 11. I docenti curano la vigilanza degli alunni in qualunque momento della presenza dei medesimi nella scuola, durante l'orario dell'attività didattica; nonché in occasione di visite guidate o partecipazione ad iniziative esterne alla scuola; ove necessario con la collaborazione del personale ausiliario.
- 12. La consegna degli alunni nei vari plessi viene effettuata all'ingresso del fabbricato che ospita l'aula didattica di appartenenza. La scuola, durante l'orario di entrata e di uscita degli alunni, non può assicurare adeguata vigilanza relativamente agli spazi all'aperto di propria pertinenza, in quanto, tali spazi, spesso risultano non adeguatamente recintati e comunque non si ha la dotazione necessaria di personale ausiliario.
- 13. In caso di assenza o impedimento del docente la Direzione dovrà essere tempestivamente informata a cura dell'interessato. La vigilanza sui minori verrà comunque garantita con sostituzione organizzata dal referente di plesso o vice referente.

Art. 16: Norme di comportamento degli alunni

Le seguenti norme costituiscono il regolamento cui devono attenersi gli alunni e vengono presentate nella settimana di accoglienza in presenza del Dirigente Scolastico, per poi essere successivamente argomento di dialogo e approfondimento con i docenti in classe. Sono altresì norme di riferimento del Patto Educativo di Corresponsabilità allegato al presente Regolamento e sottoscritto da scuola e famiglia entro il mese di ottobre nelle 1^e classi della scuola secondaria di I grado e di II grado.

1. **Orario scolastico**. E' indispensabile rispettare l'orario scolastico. Al suono della campana si entra a scuola e ci si raggruppa per classe nell'atrio per recarsi in aula con il docente della prima ora. Un ritardo di qualche minuto può essere tollerato, diversamente sarà necessaria la giustificazione dei

- genitori. Le uscite anticipate sono permesse solo alla presenza di un genitore o di altra persona autorizzata con delega scritta. Gli alunni della primaria non possono essere prelevati, se non per gravissimi documentati motivi, durante l'orario della mensa (12,30-13,30). Le conseguenti assenze pomeridiane saranno valutate al fine della validità dell'anno scolastico.
- 2. **Assenze**. Le assenze devono essere giustificate tramite il libretto delle giustificazioni (che si ritira in segreteria), con firma del genitore. Per le assenze superiori a cinque giorni è richiesto anche un certificato medico.
- 3. **Abbigliamento**. E' in adozione una maglietta/tuta (infanzia e primaria) o una maglietta/polo a manica lunga (secondaria) quale elemento che contraddistingue gli alunni frequentanti l'I.O. Pestalozzi. Viene indossata per la quotidiana attività didattica e durante le uscite. Nel caso di una temporanea indisponibilità può essere sostituita da un capo dello stesso colore. In nessun caso è consentito che gli alunni e le alunne si presentino a scuola con un abbigliamento non adeguato alla dignità dell'istituzione.
- 4. **Comportamento**. Nei corridoi e lungo le scale ci si muove senza correre, evitando di arrecare disturbo alle classi. Quando ci si sposta dalla propria aula con tutta la classe, è necessario camminare in fila per due e senza fare baccano.
- 5. E' necessario rispettare le strutture e gli arredi scolastici, sia nella propria aula che nei locali comuni e nelle aule attrezzate per specifiche attività (palestra, aula computer, aula video, ecc...). Eventuali danni arrecati dovranno essere risarciti. In caso di mancata individuazione del responsabile sarà chiamato a rispondere l'intero gruppo-classe o chi è presente al danno.
- 6. E' vietato uscire dall'aula senza il permesso del docente, così come sporgersi dalle finestre. Naturalmente è anche vietato lanciare oggetti verso l'esterno, così come all'interno della scuola.
- 7. **Ricreazione**. Ha la durata di quindici minuti e dovrà svolgersi di norma in classe. Potrà essere svolta fuori dalle classi a seconda delle capacità di autocontrollo degli alunni, che viene valutato dai docenti del plesso. In entrambi i casi, i docenti in servizio sono responsabili della vigilanza sugli alunni. Non è permesso acquistare la merenda nei distributori automatici durante la ricreazione.
- 8. **Uso dei servizi**. E' consentito recarsi in bagno non più di due volte nell'arco della mattinata e a partire dalla seconda ora di lezione, a meno che non vi siano particolari certificate esigenze. La permanenza in bagno deve essere di breve durata e limitata all'effettiva necessità, avendo cura di non sporcare inutilmente e di non recare danno alle strutture.
- 9. **Beni di Valore**. E' fatto divieto di portare a scuola soldi o oggetti di valore senza giustificato motivo.
- 10. **Telefoni cellulari**. L'utilizzo a scuola dei telefoni cellulari è vietato, a meno di una specifica richiesta dei docenti per fini didattici. Se è necessario averlo con sé deve comunque essere tenuto spento o silenziato e non in vista, in modo da non interferire con lo svolgimento delle lezioni. In ogni caso è assolutamente vietato usarlo in classe per ricevere telefonate o ricevere/inviare messaggi. Eventuali comunicazioni urgenti da parte delle famiglie devono avvenire tramite il telefono della scuola (Centro: 095/454566; V.le Nitta, plesso Secondaria di primo grado e scuola dell'Infanzia: 095/575417; V.le Nitta, plesso Primaria e secondaria di secondo grado: 095/575329; Scuola dell'Infanzia zona B: 095/456119). Nel caso questa regola sia disattesa, i telefoni cellulari saranno ritirati dai docenti e consegnati ai Referenti di plesso. Potranno essere recuperati dalle famiglie solo contattando questi ultimi.

Un estratto del regolamento viene consegnato alle famiglie degli alunni della scuola Primaria e della Secondaria di primo e di secondo grado in fase di accoglienza. Un documento di sintesi delle norme

suddette, con gli opportuni adattamenti per la Scuola dell'Infanzia, si trova in allegato al presente regolamento.

Art. 17: Procedimenti disciplinari: infrazioni e sanzioni

A partire dal secondo ciclo della Scuola Primaria, l'alunno responsabile di infrazioni alle norme di comportamento stabilite dal presente regolamento, dopo gli opportuni accertamenti da parte dei docenti e conseguentemente ad una risposta inadeguata al dialogo educativo, sarà soggetto a sanzione disciplinare. Vengono qui di seguito definite le *Infrazioni*, secondo la diversa gravità, e le conseguenti *Sanzioni*.

A) Infrazioni

Sono infrazioni i comportamenti non conformi al regolamento ed al corretto svolgimento delle attività didattiche che si verifichino durante il normale orario delle lezioni e nel corso di qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (attività extrascolastiche, viaggi di istruzione, attività integrative ecc.).

Le infrazioni disciplinari si dividono in mancanze gravi e comportamenti scorretti.

Configurano mancanze gravi i seguenti comportamenti:

- offese arrecate ai compagni, ai docenti, al personale dell'Istituto, alle istituzioni e alle religioni
- l'impedimento del diritto degli studenti ad apprendere e dei docenti ad insegnare.
- atti di violenza fisica e/o morale;
- incuria e/o danneggiamento volontario delle strutture e delle attrezzature dell'Istituto.
- comportamenti che configurino reati penali;
- infrazioni al divieto di fumare all'interno e nell'area scolastica della scuola,
- la reiterazione per almeno tre volte di comportamenti che hanno determinato l'irrogazione di una sanzione conseguente ad un comportamento scorretto;

Configurano *comportamento scorretto* tutte le infrazioni alle norme di comportamento di cui al relativo articolo 16 e diverse da quelle indicate al precedente comma, quali ad esempio:

- uso del telefono cellulare, per telefonate, giochi o registrazioni audio/video, in orario scolastico, se non autorizzato dai docenti al fine di un'attività didattica;
- entrate in ritardo ripetute e non adeguatamente giustificate;
- disturbo durante le attività didattiche;
- scarsa attenzione dei locali e strutture nei quali si svolgono le attività scolastiche.

B) Sanzioni

Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione del Docente che provvede ad annotare il nominativo dell'allievo e a descrivere in maniera sintetica la mancanza commessa sul Registro di classe. Il Docente segnala poi tempestivamente la mancanza al Dirigente Scolastico (o ad un suo collaboratore). Per i *comportamenti scorretti* è prevista l'ammonizione verbale o scritta da parte del Dirigente Scolastico

Per i *comportamenti scorretti* è prevista l'ammonizione verbale o scritta da parte del Dirigente Scolastico (o docente delegato), accompagnata dalla comunicazione ai genitori e, se del caso, dalla loro convocazione in Istituto.

Per le *mancanze gravi* è previsto l'allontanamento dall'Istituto per un periodo commisurato alla gravità dell'infrazione. L'irrogazione di tale sanzione è di competenza del Consiglio di classe, se è previsto un allontanamento per un periodo inferiore ai 15 giorni; per i casi di particolare gravità (art.4 comma 9, DPR 249/98) in cui è previsto l'allontanamento per un periodo superiore ai 15 giorni, è competente il Consiglio di Istituto od in fase transitoria il Commissario Straordinario. E' cura del docente delegato dal D.S. al coordinamento del C. di C. competente di richiedere la tempestiva convocazione dei suddetti organi.

Il provvedimento, in proporzione all'infrazione disciplinare, può eventualmente essere commutato in una particolare attività a favore della scuola (es. riordino del materiale scolastico, pulizie, etc.), nella frequenza di un corso con particolare valenza educativa, nella produzione di un elaborato (scritto o

grafico) che prenda le mosse dalla riflessione sull'evento verificatosi o altro provvedimento che possa essere di utilità.

Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è ammesso ricorso Contro le sanzioni disciplinari, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori dell'alunno sanzionato o alunno maggiorenne sanzionato), entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito ai sensi del D.P.R. n. 235 del 2007, che decide nel termine di dieci giorni.

Tale organo e' composto da un docente designato dal consiglio di istituto o in fase transitoria dal Commissario Straordinario e, nella scuola secondaria di secondo grado, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado, da due rappresentanti eletti dai genitori ed è presieduto dal dirigente scolastico. La componente degli alunni e dei genitori dell'organo di garanzia è eletta dai rispettivi rappresentanti nei consigli di classe. In caso di conflitto d'interesse di uno dei componenti, sarà designato un altro docente dal Consiglio di istituto o in fase transitoria dal Commissario Straordinario, ovvero un altro genitore o un altro alunno individuati dai rappresentanti degli stessi nei consigli di classe.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria di secondo grado o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

L'organo di garanzia ha durata di un anno scolastico.

Art. 18: Rappresentanti di classe degli studenti

Ogni gruppo classe della scuola secondaria di secondo grado è tenuto ad organizzare annualmente l'elezione di due rappresentanti degli studenti. Gli eletti rappresenteranno gli alunni in seno ai consigli delle rispettive classi di appartenenza. I rappresentanti di classe promuovono e diffondono l'impegno, la democrazia ed il rispetto reciproco come valori portanti della vita scolastica e hanno funzioni di tipo consultivo e propositivo nei confronti dei consigli di classe su argomenti riguardanti in generale l'interesse degli alunni.

Prima dell'elezione dei rappresentanti, viene organizzata un'assemblea di classe, con la partecipazione del docente coordinatore di classe, nel corso della quale si possano mettere in evidenza le idee degli alunni in merito alla funzione richiesta. In seguito vengono eletti a votazione segreta, con la possibilità di esprimere due preferenze, 2 rappresentanti di classe. Nel caso di parità di voti tra due alunni, sarà nominato rappresentante il maggiore d'età.

Per dare agli alunni l'opportunità di meglio comprendere il principio della partecipazione democratica, analoga procedura potrà essere messa in atto nelle classi della scuola secondaria di primo grado ed in quelle dell'ultimo biennio della scuola primaria.

Art. 19: Assemblee studentesche

Le assemblee studentesche nella scuola secondaria di secondo grado costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati

dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al dirigente scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderino. Durante lo svolgimento delle suddette assemblee i docenti sono comunque tenuti ad assicurare la vigilanza sugli alunni della propria classe in base al turno di servizio.

Art. 20: Funzionamento delle assemblee studentesche

L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. La richiesta di svolgimento mensile dell'assemblea di istituto deve contenere la data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea e deve essere preventivamente presentata al dirigente scolastico per la sua autorizzazione.

Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Per quanto riguarda l'assemblea di classe, Dopo aver acquisito il parere favorevole dei docenti delle due ore interessate, la richiesta di svolgimento mensile dell'assemblea di classe, contenente la data e l'orario di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea, deve essere preventivamente presentata dai rappresentanti di classe al dirigente scolastico od al docente coordinatore del consiglio di classe per l'autorizzazione.

Art. 21: Uso di spazi, laboratori e biblioteca

Il funzionamento delle aule-laboratorio, della biblioteca e della palestra, è disciplinato dagli specifici regolamenti allegati al presente Regolamento di Istituto. Sarà assicurata la disponibilità degli spazi attraverso rotazione oraria tale da permetterne la fruizione a tutte le classi della scuola.

Il Dirigente Scolastico, può affidare ai docenti la funzione di responsabile della biblioteca, dei laboratori, tenendo conto degli impegni dei docenti stessi per la partecipazione agli Organi Collegiali della scuola. Ogni docente è responsabile delle strutture e delle attrezzature nel momento in cui ne usufruisce.

Art. 22: Modalità di comunicazione con studenti e genitori

La comunicazione con le famiglie è assicurata da incontri collegiali stabiliti dal calendario scolastico e da incontri concordati individualmente

Art. 23: Calendario delle riunioni e pubblicizzazione degli atti

Tutte le riunioni collegiali sono stabilite all'inizio dell'anno scolastico e rese pubbliche da un relativo calendario che verrà affisso sul sito web d'istituto.

Tutti gli atti relativi agli incontri svolti sono resi pubblici e si possono consultare richiedendoli in segreteria nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 241/1990.

Art. 24: Accesso agli spazi all'aperto, all'interno dei plessi scolastici

L'accesso agli spazi all'aperto, all'interno dei plessi, è regolato nel seguente modo:

1. È fatto divieto al personale ausiliario di manovrare i cancelli durante la fascia oraria di entrata e di uscita degli alunni;

- 2. Il personale ausiliario dovrà adeguatamente vigilare affinché venga impedito l'accesso di estranei nei locali scolastici;
- 3. È fatto divieto di accesso di mezzi automobilistici e veicoli in genere negli spazi all'aperto di pertinenza dei plessi scolastici. Il personale ausiliario curerà il puntuale rispetto del suddetto divieto.
- 4. È consentito, laddove è possibile, il parcheggio di veicoli agli operatori scolastici in appositi spazi all'interno dei plessi. Ogni operatore assume tutte le responsabilità inerenti la conduzione dei veicoli che, comunque, dovrà essere estremamente prudente. Si precisa a tal proposito che il movimento dei veicoli non potrà avvenire contestualmente all'ingresso e all'uscita degli alunni è possibile l'ingresso dei veicoli non oltre 5 minuti prima dell'entrata degli alunni e non prima che siano trascorsi 5 minuti dall'uscita;
- 5. È consentito l'ingresso degli scuolabus con le medesime precauzioni e dietro richiesta di autorizzazione avanzata alla Direzione.

ALLEGATI:

- 1. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
- 2. SINTESI REGOLAMENTO PER SCUOLA DELL'INFANZIA
- 3. REGOLAMENTO PALESTRA
- 4. REGOLAMENTO AULA DI INFORMATICA
- 5. REGOLAMENTO LABORATORIO ARTISTICO-MANIPOLATIVO
- 6. REGOLAMENTO LABORATORIO LINGUISTICO
- 7. REGOLAMENTO BIBLIOTECA
- 8. REGOLAMENTO PER I LABORATORI E LE ESERCITAZIONI DI SALA-BAR CUCINA E RICEVIMENTO